D.D.S. n.457_____ **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 22.4.2006 – supplemento ordinario n. 102;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 5.08.2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega i Dirigenti responsabili delle Strutture Intermedie Centrali del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTA la L.R. n. 3 del 13.01.2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 3 del 16 gennaio 2015;

VISTO il verbale n. 21 del 2.05.1963 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Isola delle Femmine (PA) in data 1.01.1964, con il quale è stato ritenuto di particolare interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, il territorio

del comune di Isola delle Femmine (PA) compreso tra la strada ferrata e il mare, nonché le fasce di rispetto dell'autostrada Palermo – Mazara del Vallo, di larghezza pari a mt. 10;

VISTO il D.A. n° 151 del 30.01.1989, pubblicato nella G.U.R.S. n° 20 del 22.04.1989, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Isola delle Femmine (PA) in data 30.07.1986 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "l'intero territorio comunale" di Isola delle Femmine (PA);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che i signori xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hanno presentato istanza, acquisita al prot. n. 14975 del 19.11.2013 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, per opere consistenti nella chiusura di porzione di terrazza con struttura precaria e nella realizzazione di muretti per l'appoggio della struttura, in una unità immobiliare posta al secondo piano del fabbricato sito ad Isola delle Femmine (PA), via Petrarca 4, fg. 2, p.lla 1516, sub 32;

CONSIDERATO che la suddette opere sono da considerarsi abusive, ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

VISTA la nota prot. N° 539/S16.7 del 30.01.2014**,** con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, considerato che la chiusura della terrazza al secondo piano aumenta la superficie ed il volume utile, ha ordinato, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il ripristino dello stato dei luoghi mediante la dismissione della chiusura della terrazza;

VISTA la nota prot. N°539/S16.7 del 30.01.2014, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha rilasciato la compatibilità paesaggistica per il mantenimento della sola tettoia, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 e dell'art. 181 del D. L.vo n. 42/2004, e s.m.i, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell' art. 167 del D.Lgs. 42/04, e s.m.i., ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che:

- siano dismesse le pareti laterali della veranda lasciando la sola tettoia aperta su tre lati;
- siano dismessi i muretti sul terrazzo realizzati ai fini dell'appoggio delle pareti laterali della veranda;
- sia ridimensionata la tettoia, così come segnato indicativamente in rosso sui grafici;
- il manto di copertura realizzato con pannelli di termocopertura sia sostituito con struttura in legno lamellare e tegole del tipo coppi siciliano di colore giallo bruno;

VISTA la nota prot. N° 539/S16.7 del 30.01.2014, con la quale la Soprintendenza di Palermo ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in € 516,45 il profitto conseguito con la realizzazione della sola tettoia, assimilabile alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che nella nota prot. N° 539/S16.7 del 30.01.2014, la Soprintendenza di Palermo non ha calcolato l'eventuale danno arrecato dall' opera abusiva all'area tutelata e pertanto il parametro danno è da considerarsi pari ad Euro zero;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzicchè l'ordine di demolizione in quanto l'opera considerata compatibile, tra quelle abusivamente realizzate, non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato, ferma restando l'ordinanza di remissione in pristino dello stato dei luoghi imposta dalla Soprintendenza di Palermo, con nota prot. n. 539/S16.7 del 30.01.2014, riguardante la dismissione della chiusura della terrazza, poiché tale chiusura è considerata insanabile, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, avendo aumentato la superficie ed il volume utile;

D E C R E T A

Art.1) I signori **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, entrambi residenti a xxxxxxxxxxxxxxxxxx –CC.FF.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – sono solidalmente tenuti a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di **Euro 516,45**, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale sanzione pecuniaria per la tettoia abusiva in questione, assimilabile alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a "UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT69O0200804625000300022099, indicando quale beneficiario "Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Palermo – Cassiere PA" .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42".

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela - Unità Operativa 29:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 2) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è' consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, "**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**".

Art. 3) La ditta suddetta, al fine di armonizzare le opere abusive di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota prot. n.539/S16.7 del 30.01.2014, della Soprintendenza di Palermo e precisamente che:

- siano dismesse le pareti laterali della veranda lasciando la sola tettoia aperta su tre lati;
- siano dismessi i muretti sul terrazzo realizzati ai fini dell'appoggio delle pareti laterali della veranda;
- sia ridimensionata la tettoia, così come segnato indicativamente in rosso sui grafici;
- il manto di copertura realizzato con pannelli di termocopertura sia sostituito con struttura in legno lamellare e tegole del tipo coppi siciliano di colore giallo bruno.

Il Comune di Isola delle Femmine (PA) dovrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

Art. 4) I signori **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., sono inoltre tenuti a proprie cure e spese ad ottemperare alla ordinanza di remissione in pristino dello stato dei luoghi imposta dalla Soprintendenza di Palermo con nota prot. n. 539/S16.7 del 30.01.2014 riguardante la dismissione della chiusura della terrazza, poiché tale chiusura è considerata insanabile, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, avendo aumentato la superficie ed il volume utile.

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 24 febbraio 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzarella)
firmato